

Ministero	Istruzione, università e ricerca					
Capitolo	7645 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE					
Legge base	LB 449 del 2001 articolo 2 comma 2					
Missione	22 Istruzione scolastica					
Programma	12 Istruzione secondaria di primo grado					
Macroaggregato	INVESTIMENTI					
Descrizione sintetica	Sostegno agli interventi, di competenza degli Enti Locali, per la sicurezza nelle scuole. Nel 2011 lo stanziamento è stato utilizzato per cofinanziare al 50% interventi proposti da Comuni e Province e scelti a seguito di un bando pubblico, per la bonifica dall'amianto, l'acquisizione dei prescritti certificati di sicurezza, la messa in sicurezza di laboratori didattici.					
Durata	Lo stanziamento è permanente					
Scopo della legge	cfr. "Descrizione sintetica"					
Stato di attuazione al 31/12/11	n/a					
	2011	2012	2013	2014	2015	successivi
previsione di spesa	2,2	0,0	1,8	1,8		
contributi pluriennali utilizzati o da utilizzare:						
di cui impegni	2,2	0,0	1,8	1,8		
di cui pagamenti	2,2	0,0	1,8	1,8		
eventuale finanziamento non a carico Stato	L'anno 2011 lo stanziamento è stato utilizzato per cofinanziare al 50% interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici a cura degli Enti Locali competenti.					
anno iniziale finanziamento						
anno terminale finanziamento						

Ministero	Istruzione, università e ricerca					
Capitolo	7785 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE					
Legge base	LB 449 del 2001 articolo 2 comma 2					
Missine	22 Istruzione scolastica					
Programma	13 Istruzione secondaria di secondo grado					
Macroaggregato	INVESTIMENTI					
Descrizione sintetica	Sostegno agli interventi, di competenza degli Enti Locali, per la sicurezza nelle scuole. Nel 2011 lo stanziamento è stato utilizzato per cofinanziare al 50% interventi proposti da Comuni e Province e scelti a seguito di un bando pubblico, per la bonifica dall'amianto, l'acquisizione dei prescritti certificati di sicurezza, la messa in sicurezza di laboratori didattici.					
Durata	Lo stanziamento è permanente					
Scopo della legge	cfr. "Descrizione sintetica"					
Stato di attuazione al 31/12/11	n/a					
	2011	2012	2013	2014	2015	successivi
previsione di spesa	3,1	0,0	3,0	3,0		
contributi pluriennali utilizzati o da utilizzare:						
di cui impegni	3,1	0,0	3,0	3,0		
di cui pagamenti	3,1	0,0	3,0	3,0		
eventuale finanziamento non a carico Stato	L'anno 2011 lo stanziamento è stato utilizzato per cofinanziare al 50% interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici a cura degli Enti Locali competenti.					
anno iniziale finanziamento						
anno terminale finanziamento						

Ministero	Istruzione, università e ricerca					
Capitolo	7156 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE					
Legge base	L 675 del 1942 articolo 12					
Missione	22 Istruzione scolastica					
Programma	11 Istruzione primaria					
Macroaggregato	INVESTIMENTI					
Descrizione sintetica	Interventi d'urgenza, anche in sostituzione agli Enti Locali competenti, per l'acquisto di arredamenti, nei casi in cui si deve provvedere al ripristino immediato di patrimonio andato distrutto per eventi calamitosi o dolosi.					
Durata	Lo stanziamento è permanente					
Scopo della legge	cfr. "Descrizione sintetica"					
Stato di attuazione al 31/12/11	n/a					
	2011	2012	2013	2014	2015	successivi
previsione di spesa	0,3	0,0	0,3	0,3		
contributi pluriennali utilizzati o da utilizzare:						
di cui impegni	0,3	0,0	0,3	0,3		
di cui pagamenti	0,3	0,0	0,3	0,3		
eventuale finanziamento non a carico Stato	L'attività è finanziata integralmente a cura degli Enti Locali. L'intervento Stato è limitato a poche situazioni all'anno, caratterizzate da estrema urgenza					
anno iniziale finanziamento						
anno terminale finanziamento						

Dipartimento per l'istruzione**MISSIONE DI SPESA: 22****PROGRAMMA 8**

Capitolo 7146: *Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librerie relative all'ufficio studi.*

Piano Gestionale: 1 *Componente netta*

Leggi di autorizzazione della spesa:

Decreto legge n. 85 del 16/5/2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24/12/2007, n. 244" – art. 1, comma 5 – (Fabbisogno)

Nota

Il capitolo **7146** pur essendo inserito nella missione 22 programma 8, assegnata a questo Centro di Responsabilità, con D.M. n. 1 del 2 gennaio 2012, allegato L), a firma dell'On.le Ministro, è stato affidato in contabilità unificata (ex art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279) ad altro Centro di Responsabilità (Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) di questo Ministero.

La Direzione Generale per il Personale Scolastico, titolare formalmente del medesimo capitolo, non esercita alcun potere in ordine alla sua gestione, né in sede di programmazione né in sede di impegno di spesa.

Infine, si sottolinea che al medesimo Centro di Costo non viene restituita alcuna informazione o rendicontazione delle determinazioni di natura contabile che su tale capitolo vengono assunte, come sopra già detto da altro Centro di Responsabilità.

Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario

Missione 23: Istruzione Universitaria

Programma 3: Sistema universitario e formazione post universitaria

Gli interventi programmati legati alla Missione 23 "Istruzione Universitaria" comprendono altresì due settori di intervento:

- a) Edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche;
- b) Contributi relativi agli oneri per capitali e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento dei mutui contratti dalle Università.
- c) Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (legge 14 novembre 2000, n. 388).

Occorre preliminarmente evidenziare che, in totale assenza di risorse per quanto attiene "Edilizia universitaria e grandi attrezzature", gli interventi programmati sono esclusivamente connessi al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui in essere. I limiti di impegno disposti dalle leggi di seguito illustrate risultano, pertanto, coerenti con gli impegni assunti e le risorse necessarie sono compatibili con le risorse iscritte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

a) Edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche - Legge 24 dicembre 1993, n. 537 – art. 5

Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero è stato istituito, in attuazione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il "fondo per l'edilizia universitaria..." (cap. 7266), da ripartire "in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie". La quantificazione del fondo in argomento è demandata alla legge finanziaria.

L'entità annua di tale fondo, che sino al 2001 era di circa 250 milioni di euro, ha subito, negli anni successivi, notevolissime riduzioni.

Negli anni dal 2007 al 2012 le leggi finanziarie hanno apportato ulteriori drastiche riduzioni al "fondo" prevedendo 50 milioni di euro nel 2007, 10 milioni nel 2008 e nessun importo negli anni successivi.

Le risorse stanziare sul "fondo per l'edilizia universitaria" (cap. 7266) sono ripartite annualmente con Decreti del Ministro (registrati alla Corte dei Conti) sulla base di criteri di equità e di efficienza.

Il criterio di equità, applicato sin dal 1976, è basato sulla carenza relativa di superfici, per Università, espressa in mq., ed utilizza la metodologia di calcolo elaborata dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6 marzo 1976 n. 50).

Il criterio di efficienza, introdotto a partire dal 1995, tiene conto della effettiva capacità di spesa delle Università e prende in considerazione, per ogni Istituzione, l'importo dei fondi assegnati in uno dei precedenti esercizi e non impegnati ad una certa data con contratti di appalto o con gare bandite. Gli importi assegnati e non impegnati vengono detratti dalla quota parametrica assegnabile, calcolata con il criterio di equità, alla Istituzione stessa.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi assegnati la legge 22 dicembre 1986, n. 910 precisa che i finanziamenti sono da considerare come "integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985 n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria", e pertanto:

- a) gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati dagli Atenei agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente (sinteticamente definibili di "messa a norma"), ivi compresi quelli relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche;

- b) carattere prioritario deve essere attribuito al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi finanziati con precedenti leggi edilizie, limitatamente a quelle i cui progetti esecutivi siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che comunque debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili.

Risultano essere ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica di base, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero scrivente e che gli stanziamenti possono altresì essere destinati:

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui destinati alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331;
- ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni universitarie o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti istituzionali.

Tenendo conto di quanto sopra ogni Ateneo ha provveduto, nell'ambito delle proprie autonome determinazioni, e nel rispetto delle norme sopra richiamate, alla formulazione, per ciascun tipo di edilizia, del programma degli interventi da realizzare con il contributo Ministeriale.

Gli interventi programmati sono in corso di esecuzione ed il Ministero rileva periodicamente lo stato di attuazione.

b) Contributi relativi agli oneri per capitali e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento dei mutui contratti dalle Università

Diverse disposizioni normative hanno autorizzato contributi a carico dello Stato per l'ammortamento ed il preammortamento di mutui contratti dalle Università, in particolare:

Legge 5 febbraio 1992, n. 139 – art. 2

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Legge 23 maggio 1997, n. 135 – art. 1

La legge 23 maggio 1997 n. 135, in particolare all'art. 1 "interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse nel territorio nazionale" (P.G. 28) ha previsto che una quota delle risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo, pari a 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,95),

per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 venga destinata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

In attuazione di quanto previsto dal predetto art. 1, con decreti registrati dai competenti organi di controllo, sono stati definiti i criteri di ripartizione ed è stata disposta l'assegnazione dei fondi di cui trattasi a favore delle Università presenti nelle aree depresse.

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – la maggior parte dei mutui concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 28) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD. 26.7.2007 n. 376, ha ridotto dall'anno 2007 il relativo impegno adeguando lo stanziamento alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il Ministero, con DD. 29.9.2008 n. 181, ha conseguentemente rideterminato gli impegni dal 2009 al 2035.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

In relazione agli interventi di decongestionamento dei megatenei di cui alla legge 662/1996 art. 1 comma 90, la legge 23 dicembre 1999 n. 488, alla tabella 3 (art. 54, comma 1) ha, tra l'altro autorizzato, a decorrere dal 2001, il limite di impegno quindicennale di 50 miliardi di lire (€ 25.822.844) per interventi edilizi (P.G. 27-37).

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Milano "Bicocca" e "Parthenope" di Napoli, di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero. La stessa legge alla tab. 3 (art. 54, comma 1) ha, autorizzato altresì, a decorrere dal 2001, il limite di impegno quindicennale di 10 miliardi (€ 5.164.568,99). Tale importo è stato destinato all'Università di Milano-Bicocca e finalizzato al pagamento delle rate di ammortamento di mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale della predetta annualità.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – tutti i mutui concessi sono stati trasferiti al MEF e il MIUR ha provveduto, dall'anno 2007, all'azzeramento dei relativi impegni.

Legge 19 ottobre 1999, n. 370 – art. 9

La legge 19 ottobre 1999 n. 370, all'art. 9, primo comma, ha previsto limiti di impegno ventennali a favore dell'Università di Padova per interventi di salvaguardia dell'Orto Botanico ed a favore dell'Università di Torino per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i seguenti limiti di impegno:

Università di Padova	2 miliardi (€ 1.032.913,80) a decorrere dal 2000 (P.G. 38)
	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2001 (P.G. 40)
Università di Torino	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2000 (P.G. 39)
	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2001 (P.G. 41)

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto i relativi decreti di impegno quindicennale.

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 38) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD. 26.7.2007 n. 381, ha ridotto dall'anno 2007 il relativo impegno adeguando lo stanziamento alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 39 e al PG 41, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il Ministero, con DD.DD. 29.9.2008 nn. 184 (PG 39) e 183 (PG 41), ha conseguentemente rideterminato gli impegni dal 2009 al 2035.

Legge 14 novembre 2000, n. 338 – art. 2

La legge 14 novembre 2000 n. 338, all'art. 2, primo comma, ha previsto il limite di impegno quindicennale di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2001 (P.G. 42) e di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2002 (P.G. 43) a favore dell'Università di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi per la realizzazione del polo universitario di Cuneo.

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto il relativo decreto di impegno quindicennale.

L'Università di Torino ha contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - tutti i mutui concessi sono stati trasferiti al MEF e pertanto il Ministero non ha effettuato, nel 2007, alcun pagamento a favore della CDP S.p.a.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 42 e PG 43) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD DD. 26.7.2007 n. 384 (PG 42) e n. 385 (PG 43) ha provveduto dall'anno 2007 all'azzeramento dei relativi impegni.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

La legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla tabella 1 (art. 144, comma 1), ha tra l'altro previsto i seguenti limiti di impegno quindicennali finalizzati ad interventi di edilizia universitaria:

40 miliardi di lire (€ 20.558.275) con decorrenza dall'anno 2002 (P.G. 31)

45 miliardi di lire (€ 23.240.561) con decorrenza dall'anno 2003 (P.G. 29)

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Napoli "Federico II", Torino, Bologna, Roma "La Sapienza", Roma Tor Vergata e Roma Tre, di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 29 e PG 31) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il MIUR ha ridotto dall'anno 2007 i relativi impegni adeguando gli stanziamenti alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 31, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il MIUR ha rideterminato gli importi dal 2009 al 2035.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

La legge 28 dicembre 2001 n. 448, alla tabella 2 (art. 45, comma 1), ha tra l'altro previsto i seguenti limiti di impegno quindicennali finalizzati ad interventi di edilizia universitaria:

euro 3.664.155,00 con decorrenza dall'anno 2002 (P.G. 30)

euro 19.158.000,00 con decorrenza dall'anno 2003 (P.G. 32)

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Bari, Napoli "Federico II", Firenze, Milano "Bicocca" e Seconda Università di Napoli di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge

24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 30 e PG 32) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il MIUR ha ridotto dall'anno 2007 i relativi impegni adeguando gli stanziamenti alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 32, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il MIUR ha rideterminato gli importi dal 2009 al 2035.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 1333 (P.G. 44), prevede che "per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia (nell'area di Erzelli del Comune di Genova), è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno, per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007".

Per i predetti fini, il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale della predetta annualità di 5 milioni di euro, a favore dell'Università di Genova, dal 2008 al 2022.

L'erogazione dei fondi viene disposta in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma stipulato dall'Università di Genova con la Regione Liguria.

Il Ministero, tenendo conto delle sopra citate disposizioni, provvederà annualmente al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti sulla base delle risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale.

C) Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

- L. n. 338/2000

- Art. 144, comma 18, legge n. 388/2000

Cofinanziamento dello Stato nella misura non superiore al 50% per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. La realizzazione di progetti immediatamente esecutivi prevede : l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti; interventi di nuova costruzione; acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

Legge n. 338/2000

Con riferimento al I bando di cui alla Legge 388/2000 ed al relativo Piano approvato con D.M. 10.12.2004 n. 40, per ciascuno dei 139 interventi in esso compresi, sulla scorta dei nulla osta deliberati dalla Commissione, il Ministero, a partire dall'anno 2006, ha dato corso alla stipula di complessive 107 convenzioni, interessanti 119 interventi, approvate con altrettanti decreti ministeriali.

Con riferimento al numero degli interventi, ammessi nell'ambito del suddetto Piano triennale di cui al D.M. 10/12/2004, n. 40, in alcuni casi non si è mai pervenuti all'assegnazione in loro favore del cofinanziamento o perché i rispettivi proponenti hanno perso interesse a tale assegnazione, rinunciando nelle fasi successive alla pubblicazione del Piano (n. 20 interventi), ovvero alla stipula della convenzione (n. 5 interventi).

L'attività del Ministero e della Commissione, non si è tuttavia esaurita nell'espletamento delle descritte attività collegate al solo I bando, ma ha riguardato contemporaneamente anche le attività inerenti l'attuazione dei successivi Piani relativi al II bando L. n. 338/2000, approvati con DD. MM. 30.07.2008 n. 41 (I Piano triennale degli interventi di cui al II bando L. 338/2000) e 14.11.2008, n. 72 (II Piano triennale degli interventi di cui al II bando L. 338/2000).

Con riferimento ad essi, per ciascuno dei 110 interventi in essi compresi, la Commissione paritetica alloggi e residenze universitarie, esaurita la verifica, nel progetto esecutivo, dell'avvenuto rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui alla Legge n. 338/2000 e

relativi decreti attuativi, ha espresso i relativi nulla osta per la successiva stipula delle convenzioni. Sulla scorta dei nulla osta deliberati dalla Commissione, il Ministero nell'anno 2010 ha dato corso alla complessa, successiva procedura propedeutica alla stipula di 68 convenzioni, interessanti 87 interventi, approvate con altrettanti decreti ministeriali, di cui n. 17 convenzioni per gli interventi compresi nel D.M. n. 41/2008 e n. 51 convenzioni per gli interventi compresi nel D.M n. 72/2008.

Nelle fasi successive alla pubblicazione dei suddetti Piani triennali, per alcuni degli interventi non si è mai pervenuti alla stipula della convenzione perché i rispettivi proponenti hanno perso interesse a tale assegnazione (n. 18 interventi), ovvero in quanto, gli interventi sono stati esclusi o ritenuti inammissibili dalla Commissione alloggi e residenze (n. 1 interventi).

Con riferimento al III bando L. n. 338/2000 (D.M. 7 febbraio 2011, n. 26), alla data del 27.07.2011, sono state presentate da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio le richieste di cofinanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza; alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione di immobili già esistenti; oltre ad interventi di nuova costruzione o acquisto di aree ed edifici.

La Commissione, successivamente alla suddetta data, ha dato corso alle attività istruttorie, in attuazione dei criteri di ammissibilità, svolta su 78 interventi corrispondenti alla richiesta complessiva di cofinanziamento pari a euro 383.194.636.

In attuazione della proposta di Piano triennale, a seguito della verifica di ammissibilità dei progetti presentati, la Commissione in data 15.04.2012 ha approvato la graduatoria di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 7 febbraio 2011, n. 26, comprendente 54 interventi per un importo complessivo di cofinanziamento pari a euro 287.380.774,00.

Il Ministero, in attuazione del Piano triennale ha in corso l'attività di verifica riguardo le attuali disponibilità economiche e a quelle effettivamente necessarie per l'attuazione